

STATUTO

Art.1 Costituzione

È costituita un'associazione, denominata Minerva, una libera associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I cap. III art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dal seguente statuto. L'Associazione ha sede in via Libertà 136. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze in altre località italiane ed estere. L'Associazione può aderire con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo ad altre associazioni o enti laddove risulti utile al conseguimento dei fini associativi. Tale delibera, per divenire esecutiva, deve essere ratificata dall'Assemblea con maggioranza dei presenti.

Art. 2 Obbiettivi

L'Associazione Minerva si propone di valorizzare il territorio in cui opera, privilegiandone il profilo culturale, ideando e sostenendo attività di sensibilizzazione in merito alle tematiche politiche, sociali ed economiche ritenute di interesse culturale, oltre che ideando e sostenendo attività di formazione e divulgazione nell'ambito di specifiche aree disciplinari.

L'Associazione, nell'ambito dei propri servizi, potrà collaborare con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali; potrà inoltre svolgere qualsiasi attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga opportuna per il raggiungimento dei fini associativi.

Art. 3 Qualifica Socio

Possono essere Soci dell'Associazione le persone e gli enti che presentino domanda di adesione. La decisione per l'ammissione a Socio compete al Consiglio Direttivo.

Sono doveri del Socio: i)concorrere al raggiungimento degli obiettivi associativi; ii)concorrere all'ideazione e alla realizzazione delle iniziative associative; iii)rispettare le direttive degli organi sociali; iv) presenziare all'Assemblea e rispondere alle convocazioni degli organi sociali; v)impegnarsi a preservare la dignità e l'onorabilità dell'Associazione; vi) concorrere al finanziamento dell'Associazione tramite la quota associativa e comunque attenendosi alle direttive del Consiglio Direttivo in tal senso.

Sono diritti del Socio: i) candidarsi a rivestire cariche sociali; ii) concorrere alle decisioni in Assemblea tramite voto; iii)concorrere alla determinazione della vita associativa, presentando proposte e mozioni in sede di Assemblea, coinvolgendo altri soci, proponendo collaborazioni con terzi; iv)accedere alle strutture associative; v) presenziare, in qualità di uditor, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde ai sensi dell'articolo 15.

Art. 4 Organi sociali

Sono organi dell' Associazione: i)Assemblea dei soci; ii)Presidente dell' Assemblea iii) Consiglio Direttivo iv) Segretario v) Collegio dei Probiviri vi) Revisore dei conti vii)Responsabile di progetto.

Art. 5 Assemblea dei Soci

L' Assemblea dei soci è costituita dalle persone e gli enti regolarmente iscritti. L' Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza del Presidente, dal Vicepresidente. Per la validità dell' Assemblea in prima convocazione devono essere presenti o rappresentati almeno la metà dei soci non morosi e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l' Assemblea sarà valida qualunque sia il numero di presenti o rappresentati. Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente statuto dovranno essere in ogni caso assunte con voto favorevole di almeno due terzi dei soci non morosi presenti.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta da conservarsi tra gli atti dell' Associazione. Ogni Socio non può avere più di tre deleghe.

Sono prerogative dell' assemblea: i)l' elezione del Presidente dell' Assemblea, dei membri del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Probiviri ii)l'approvazione del programma annuale delle attività associative iii)l' approvazione del bilancio associativo iv)la discussione e votazione in merito alle istanze presentate dai singoli soci v)l' adesione a enti terzi.

Art. 6 Presidente dell' Assemblea

Il Presidente è eletto dall' Assemblea. Resta in carica due anni. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti e costituisce l'organo di massima garanzia di tutti gli organi associativi.

Sono prerogative del Presidente: i)convocare e presiedere l'assemblea e definirne l' ordine del giorno, acquisito il parere del Consiglio Direttivo ii)approvare o respingere le deleghe iii)convocare e presiedere il Consiglio dei Probiviri e definirne l' ordine del giorno iv)nominare il Revisore dei conti v)nominare il/i Vicepresidente/i come componenti della Presidenza.

È titolare della gestione straordinaria ai sensi dell' articolo 16.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui spettanti sono devoluti al Vicepresidente.

Art. 7 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici Soci, scelti tra quelli aventi diritti di voto. Resta in carica un anno e i suoi membri vengono eletti dall' Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale la tesi sostenuta dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è incaricato delle attività ordinaria dell' Associazione e ne risponde dinanzi a terzi. Sono prerogative del Consiglio Direttivo: i) la gestione del patrimonio e degli spazi associativi ii) la redazione del bilancio iii) la redazione del programma annuale dell'attività associativa iv) la nomina dei responsabili v) l'ammissione dei nuovi Soci vi) l'emanazione dei regolamenti vii) la definizione dei provvedimenti disciplinari in prima istanza.

Art. 8 Segretario

Sono prerogative del Segretario: i) presiedere e convocare il Consiglio Direttivo e definirne l'ordine del giorno ii) la nomina del Vicesegretario e del Tesoriere come membri della Segreteria iii) aprire e chiudere conti bancari e postali oltre che procedere agli incassi iv) firmare qualsiasi atto riguardante l'Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Segretario può conferire ai Soci procura speciale per la gestione delle attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, tutti i poteri a lui spettanti, nell'ambito delle sedute del Consiglio Direttivo, sono devoluti al Vicesegretario. In caso di assenza di entrambi, al membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 9 Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque Soci, scelti tra quelli aventi diritto di voto. Resta in carica due anni e i suoi membri vengono eletti dall'Assemblea. Il ruolo di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale la tesi sostenuta dal Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia dell'Associazione, per quanto riguarda l'attività degli organi associativi e il rapporto tra questi e i singoli Soci. I membri del Collegio dei Probiviri devono soddisfare requisiti di rispettabilità e onorabilità. Devono essere riconosciuti tra i Soci come membri attivi e apprezzati nell'Associazione per chiare ed evidenti qualità morali. Sono prerogative del Collegio dei Probiviri: i) la valutazione dei ricorsi dei Soci rispetto alle delibere del Consiglio Direttivo ii) la risoluzione delle diatribe interne iii) l'ingiunzione di provvedimenti disciplinari in forma definitiva e insindacabile iv) la revoca delle cariche in caso di gravissime violazioni dello Statuto o di lesione dell'onorabilità dell'Associazione.

Art. 10 Revisore dei conti

Il Revisore dei conti può essere nominato dal Presidente con l'incarico di supervisionare la gestione patrimoniale ed economica dell'Associazione. Il Revisore dei conti stende una relazione da presentarsi al Presidente ad eventuale uso in sede di Assemblea o Collegio dei Probiviri.

Art. 11 Responsabili

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare dei Responsabili, incaricati di gestire e supervisionare specifiche attività dell' Associazione o di gestire e supervisionare gli spazi dell' Associazione. È facoltà dei Responsabili aggregare soci, reperire risorse per la realizzazione di uno specifico progetto, attivare collaborazioni con enti esterni. Il Consiglio Direttivo, tramite delibera, ha facoltà di assegnare al Responsabile la gestione di parte del patrimonio dell' Associazione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di revocare il titolo di Responsabile in caso di inadempienza.

Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio è costituito: i) dalle quote annuali dei Soci; ii) dai beni materiali ed immateriali che diverranno proprietà dell' Associazione iii) da ogni altra entrata e da ogni conferimento, donazione o liberalità, da chiunque effettuati.

La quota associativa sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 Bilancio

L' anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo deve essere approvato annualmente dall' Assemblea entro il mese di ottobre.

Art. 14 Regolamenti

È facoltà del Consiglio Direttivo emanare uno o più regolamenti che normino attività specifiche dell' Associazione, strutture dell' Associazione o specifici ambiti della vita associativa.

Art. 15 Provvedimenti disciplinari

Sono provvedimenti disciplinari: i) richiamo formale; ii) sanzione economica; iii) interdizione da specifiche attività e/o dalla fruizione di strutture associative; iv) congelamento del voto in Assemblea; v) sospensione dalla carica sociale; vi) sollevamento dalla carica sociale; vii) espulsione dall' Associazione.

S' intende per richiamo formale un documento scritto redatto dal Consiglio Direttivo atto a mettere in evidenza specifiche inadempienze rispetto lo statuto, i regolamenti, le direttive degli organi sociali.

S' intende per sanzione economica l' obbligo a versare nella casse dell' Associazione una quota straordinaria. La sanzione economica è comminata dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce l' entità.

S' intende interdizione il provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo atto ad escludere il singolo Socio dallo svolgere una specifica attività o dal fruire di uno spazio associativo. L' interdizione è comminata dal Consiglio Direttivo in caso di gravi inadempienze. La sua durata è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il congelamento del voto, la sospensione dalla cariche, il sollevamento dalle cariche, l' espulsione potranno essere emanate dal Collegio dei Probiviri in caso di gravissime inadempienze. Il congelamento del voto e la sospensione sono provvedimenti temporanei, il sollevamento dalle cariche e l' espulsione sono definitivi.

Ogni Socio potrà impugnare un provvedimento a suo carico presso il Consiglio dei Probiviri, il quale ha facoltà di revocare o modificare il provvedimento.

Art. 16 Gestione straordinaria

La gestione straordinaria si determina nei seguenti casi: i) sospensione o sollevamento del Segretario o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; ii) dimissioni del Segretario o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di gestione straordinaria tutti i poteri saranno devoluti al Collegio dei Probiviri. Entro 120 giorni dovranno essere indette nuove elezioni per i membri del Consiglio Direttivo.

Art.17 Scioglimento dell' Associazione

Lo scioglimento dell' Associazione può essere richiesto dai soci per un numero di almeno un terzo di tutti i soci. Sullo scioglimento decide l' Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci. L'Assemblea nomina in tale occasione il liquidatore o un collegio di liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, le quali non dovranno in alcun modo essere assegnate ai soci ma devolute ad associazioni o enti aventi finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità.

Art. 18 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e ogni altra vigente in materia.